

Car. suadissimo Sig. Presidente  
Della Società Generale - Operaj di Pinerolo

La Commissione per la revisione, riforma e compilazione dello Statuto e regolamento della Società Generale - Operaj di Pinerolo eletta in seduta straordinaria dall'assemblea generale del 30 settembre 1877 con ampia facoltà di rivedere, riformare, rivedere e il vecchio Statuto e regolamento sociale, avendo per voto e validità fin d'allora quant'ha medesima Commissione con per fare e dato termine alle sue delicate incumbenze, il proprio Operato presentava a questo Benemerito Amministrazione Società, il 11. Maggio 1879, come risulta da lettera dell'ora sopra. Ma l'Amministrazione si oppose, affinché in forza dei pieni poteri conferiti dall'assemblea Generale alla Commissione il nuovo Statuto Organico si potesse presto possibile fosse posto in vigore.

Non spetta certo alla Commissione il dire di una costituzione d'eventi che se ne frustra l'opera propria.

Spettando alla Sovrana Autorità Sociale da cui solo aveva ricevuto il difficile mandato, la Commissione, nell'atto che onoraj il onorevole Consiglio e l'attuale Segretario Generale del Pinerolo, salutis per grazioso invito fatto di partecipare alle discussioni

Del rimaneggiamento o revisione proprio lavoro in un  
 coll'abbate di altro più recente progetto di Statuto  
 Organico studiato nell'ultima sess. Presidentale, e  
 famamente Dechiarato a tanto ufficio, nel mentre stesso  
 che, si tiene nella dottrina di questo n.º statuto con-  
 fesso, già voti perle appressino a buon fine gli studii  
 e gli sforzi di tutti onde finalmente quanto sopra venne  
 alla luce tale un regolamento che provveda a tenore  
 di tempi, al vero incremento e ben essere morale e mate-  
 riale della N.ª S.ª Vicaria d'Inghilterra e Guernsey

Fat per proprio officio  
 Della S.ª V.ª Pontificia

Roma il 11.º genn. 1884

Duca di Salaparuta

Presidente della Commissione Guido Gio. Battista

Timoteo Giuseppe  
 Garraffo  
 De Santis Giovanni  
 Bruno Antonio

Modifiche e varianti al progetto  
di Regolamento per la Società  
Operaia di Pinurolo

Il Consiglio di Rappresentanza  
presso a nuovo esame il progetto di  
Regolamento da sottoporre all'appro-  
vazione dell'assemblea Generale della  
Società;

Viste le deliberazioni emesse dall'as-  
semblea nelle sue sedute delle 27  
Ottobre, 1<sup>a</sup>, 8, 15 e 22 Novembre  
1887;

Viste le deliberazioni del Consiglio di  
Rappresentanza 10, 15, 18 e 19<sup>24</sup> No-  
vembre 1887.

Esaminate le modifiche e varianti  
proposte dai soci Gioia Pietro, Guido  
G. e altri con memoriale 23 Ot-  
tobre 1887.

Tenuto conto di tutte le proposte  
e opposizioni fatte da vari soci nel  
corso delle adunanze tenute;

Delibera di sottoporre all'approva-  
zione dell'assemblea Generale il  
Regolamento stesso colle modifiche,  
varianti od aggiunte stabilite nella  
conformità seguente,

Art. 2.

La Società si compone di due categorie di soci,  
cioè:

- 1<sup>a</sup> categoria = Soci effettivi
- 2<sup>a</sup> " = Soci onorari

Art. 3 - ~~A~~ 1. quali soci effettivi  
Gli operai propriamente detti, gli impiegati subalterni e gli operanti in mestiere, arte, industria o commercio che non diano lavoro continuo a più di cinque operai o commessi, purché di riconosciuta operosità e probità -

Art. ~~X~~ 4.

Saranno dichiarati benemeriti quei cittadini e quei soci che coll'opera loro abbiano procurato notevole sviluppo morale o materiale dell'istituzione od abbiano erogato a pro della medesima somme o sostanze ragguardevoli.

Art. ~~X~~ 11.

Sostituito al termine di mesi tre il termine di mesi sei -

Art. ~~X~~ 22.

(2<sup>a</sup> Comma) Il presidente colla Direzione in carica formeranno l'ufficio per le votazioni. - Chiuse le votazioni faranno eleggere dai prefetti due scrutatori estranei alla Direzione a far parte dell'ufficio -

Art. ~~X~~ 32.

Soppresse le parole seguenti: precipuo scopo della

Società spende il focus e per meglio rag-  
giungo - rimanendo l'altro  
copi stabilito:

Essendo instituito con fondi ecc...

A in continuazione del 1° articolo quelle: Sopprime le parole: dello stesso consiglio ed aggiungi  
17 ed anche due al più nel testo del consiglio 1° capo -

Art. 38 39

Modificati come segue i Art. 6 e 7 dell'articolo:

- 5: I Colpevoli di malversazione o di provariazione  
a danno della società ed i debiti allo strapazzo;
- 6: Coloro che con qualsiasi mezzo cercano di suscitare  
malumori fra i soci, o di creare disordini, danno  
o spregio alla società, o vengano meno al rispet-  
to o rechino spregio od oltraggio all'autorità  
sociale costituita od a qualunque <sup>di</sup> funzionari  
in carica, così nell'esercizio delle loro funzioni  
che in dipendenza di esse
- 7: Coloro che facciano parte di altre associazioni  
generale opera;

Art. 39 40

Sopprime il secondo articolo, cioè: La ram-  
-missione però potrà ecc.....

Art. 40

Sopprime -

Art. 47

Annullato

Art. 49

Abrogato e sostituito dal seguente:  
Saranno sospesi dai diritti di elettorato, di  
eleggibilità, dal voto deliberativo nelle assem-  
blee e dalle cariche sociali i soci che incorreranno  
in alcune delle seguenti circostanze:

1. Se vengono colpiti da mandato di comparizione  
o di cattura per alcuni dei reati per i quali si  
farebbe luogo all'espulsione dalla società.
2. Se vengono civilmente interdetti o inhabilitati,  
oppure notoriamente colpiti da malattie mentali.
3. Coloro che coprendo cariche sociali trascurano  
gl'interessi della società.

Art. 51

Abrogato e sostituito dal seguente:  
Saranno sospesi dalla qualità di socio per un  
termine non maggiore di mesi sei i soci che  
incontreranno in alcune delle seguenti circo-  
stanze:

1. Se vengono meno al rispetto ed al buon trat-  
tamento che deve esistere tra soci nelle sedi  
sociali oppure per cause sociali reclinano con  
calunnie, ingiurie, insulti o simili <sup>o altri</sup> ~~o altri~~ <sup>qualunque</sup>  
trattamenti, spregio od oltraggio ~~o altri~~  
dei soci.
2. Se col loro contegno turbano l'ordine, il decoro  
o la tranquillità delle adunanze;  
L'effetto della sospensione proverà il socio  
dai diritti ma non dagli obblighi suoi verso  
la società.

Art. 51:

Abrogato e sostituito dal seguente;  
Sarà applicato il disposto dell'art. 50  
ai soci che prendano residenza nell'insor-  
renza in qualunque delle circostanze previste  
dall'art. precedente ed ai soci che ricia-  
mati al loro dovere nelle adunanze od  
invitati <sup>dal presidente</sup> ad essere dalla sala <sup>del presidente</sup>  
oppungano resistenza.

Art. 53

Abrogato

Art. 54

Abrogato

Art. 55

Modificato come segue:  
Le espulsioni previste dagli art. 51 e 52  
dovranno essere deliberate colla maggio-  
ranza dei due terzi dei votanti.

art. 60

Abrogato

art. 61

Azzerarsi le parole seguenti:  
Salvo il caso di legittimo impedimento che  
il socio deve comprovare -

## art. 64

Modificato come segue:

ux

Le trasgressioni ai doveri prescritti agli art. 57 e 62 saranno punite con annotazione di demerito nel verbale d'adunanza ed in apposito registro e colla multa di Lire tre in caso di recidiva -  
Le trasgressioni ai doveri prescritti all'art. 58 saranno punite colla multa di Lire una e quelle ai doveri di cui agli art. 59, 61 e 63 ciascuna colla multa di centesimi cinquanta.

## art. 65

Soppresso le ultime parole dicenti:  
da tenersi continuamente appeso all'albo della Sala -

Vedi art. 68

art. 70 - Cancellate le parole: indifetto  
di due ecc... sino alla fine

art. 71 - Cancellata la parola: provocate

## Art. 72, 73, 74 e 75 e 76

Abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 72: I soci affetti da malattia cronica costituente impotenza assoluta e permanente al lavoro avranno diritto al sussidio ordinario di cronico, sempre quando abbiano un'anzianità non minore di anni dieci e si uniformino per l'ammontare alle prescrizioni dell'apposito Regolamento per la categoria

Art. 73: I soci affetti da malattia cronica costituente impotenza assoluta e permanente



al lavoro, ma che non abbiano ancora raggiunta  
l'anzianità sociale di anni dieci, <sup>nonché</sup> ~~nonché~~ i  
soci che pur avendo l'anzianità di anni dieci  
suttavia la loro infermità non costituisca  
impotenza assoluta e permanente al lavoro  
avranno diritto ad un sussidio giornaliero sulle  
entrate della cassa mutua eguale alla metà  
di quello ordinario di Cronchese, limitato  
però al tempo dell'impotenza al lavoro -

Non faranno ammessi al godimento di questo  
sussidio i soci ritenuti riciccioliti ancora  
capaci di ritrarre un guadagno giornaliero  
superiore ai centesimi ~~quaranta~~ cinquanta  
dalle fatiche della loro professione, mestiere di  
impiego, oppure da altro lavoro che loro possa  
dedicarsi -

Art. 74 : I soci di cui all' art. precedente,  
non appena rinvieranno tutte <sup>le condizioni</sup> ~~le condizioni~~ di  
cui all' art. 72, potranno ottenere l'ave-  
-nimento al sussidio ordinario della cassa provincie

Art. 75 : fessa il diritto al sussidio stabilito  
dall' art. 73 se avverrà per due anni consecuti-  
tivi che la somma distribuita per tali sussidi  
abbia determinato un disavanzo annuale sulle  
entrate della cassa mutua non inferiore al  
terzo della somma erogata in ciascun anno -

Potrà in seguito aver luogo la riammissione  
al sussidio se per due anni consecutiivi farà risul-  
-tato sulle entrate annue della cassa mutua un  
avanzo non inferiore ai tre quarti della somma

annuale occorrente, calcolata preventivamente -

Art. 87.

Modificato come segue:

I soci che passeranno al servizio militare Nazionale s'intenderanno sospesi dai doveri e dai diritti di socio per la durata del servizio stesso, purché prima della partenza ne abbiano dato avviso al presidente per le opportune annotazioni e l'assenza non ecceda il termine fissato dalle leggi relative.

~~Per essere riammessi nei loro diritti quei soci dovranno farne domanda entro un mese dal loro ritorno e comprovare di essere in buono stato di famiglia mediante presentazione di certificato rilasciato dal Medico Sociale.~~

«Tuttavia faranno solo riammessi nei loro diritti quei soci che entro un mese dal loro ritorno ne faranno domanda e comprovano di essere in buono stato di famiglia mediante presentazione di certificato rilasciato dal Medico Sociale» -

Le famiglie dei soci sotto le armi possono servirsi di generi al Magazzino di previdenza.

Art. 88.

La prima parte di quest'art. è modificata come segue:  
I soci, anche solo aggregati, hanno diritto

di valersi del magazzino di provvidenza -  
In caso di decesso ecc. ....

Art. 91

Modificato come segue:

I soci onorari possono prendere parte alle  
elezioni, e per effetto alle cariche di cui all'art.  
5 del presente Statuto ed essere nominati  
nelle forniture. - Hanno diritto d'in-  
tervenire alle adunanze della società, pren-  
dere parte alle discussioni ed alle deliberazioni,  
nonché di assistere alle adunanze segrete  
non segrete del consiglio e della Direzione, fare proposte  
e prendere parte alle discussioni.

Avranno pur essi diritto ecc. ecc. ecc.  
Avranno anche i privilegi e i profitti  
del posto finanziario sociale.

Art. 92.

Modificato come segue:

Nei casi di decesso di soci onorari, di persone  
dedicate benevolmente, saranno comandati  
cinquanta soci effettivi per l'accompa-  
gnamento della salma ecc. ecc. ecc.

Art. 94

Abrogato -

# Stipulati sulle ordinari sui fedati

ed alla parola ordinari i versamenti ed i pagamenti,

sostituirle le seguenti:

ordinari i pagamenti superiori alle ~~100~~ 500 -

Art. 99  
# Art. 9: cancellate le parole: "dichiarando che i contributi vengono"  
Abrogato il # 12.

# All'alinea 2° fanno seguito  
le seguenti parole:  
ed al principio <sup>di</sup> ogni mese dovrà rimettere  
al segretario i registri delle cessioni per  
l'approprio controllo -

Art. 110

Il 2° alinea è così modificato:  
per la pubblicazione del conto <sup>annuo</sup>  
illustrativo la società è convocata  
in assemblea generale nel 4° semestre  
di ogni anno.

Art. 105 #

All'alinea 4° cancellata la parola  
trimestralmente -

Art. 115

Al 1° alinea aggiunte le seguenti parole:  
se non richieste per interessi locali -  
dopo al 2° alinea le seguenti:  
nelle assemblee + deve operarsi  
lungo il rispetto rimanendo a capo  
scoperto -

Art. 116

L'ultimo alinea è modificato come  
segue:  
In caso di disordine il presidente procederà  
contro i disturbatori a norma degli artt. 116  
§ 1, § 2 e § 8 del presente regolamento e  
potrà sospendere l'assemblea -

Art. 123

Modificato come segue:  
Gli argomenti riflettenti la politica na-  
zionale od estera non possono essere posti  
in discussione a meno che riflettano l'in-  
teresse della società o delle parti della società  
operanti in generale oppure quello delle classi  
lavoratrici - Sono ammesse le conferenze  
interclassiste che provvedano bene nella

salaficiate e le rimovoni di poi per  
istruirsi o rivedevolmente, previo per  
sempre il consenso della Direzione per  
ogni conferenza o riunione -

Art. 124

è aggiunto il seguente articolo:

Nessun permesso verrà accordato se non  
ritenuto in tempo utile per provvedere  
alla fuerozione -

Art. 134

Capitolo II - (così modificato) Utilizzarant  
dal Magazzino di provvidenza, detratte £. 800  
annue devolute alla Casa Croni.

Art. 13 - Tale ~~articolo~~ <sup>articolo</sup> si dovrà però  
portare sul relativo regolamento della  
Casa Croni.

Art. 143

Al 2° <sup>articolo</sup> ~~articolo~~ sostituito alle parole:  
da pubblicarsi col conto nei giornali, con...  
le seguenti:  
la quale potrà pubblicarsi con...

Art. 146

Alle parole stipulare contratti del 1°  
articolo sono sostituite le seguenti:  
fare proposte  
addegnare all'acquisto dei questi accessori con...

ordinare i pagamenti, stabilire i relativi  
prezzi di distribuzione ed ordinare i versamenti

Art. 147.

Al § I° cancellate le parole:  
previa autorizzazione della Direzione per ogni  
contratto stabilito e . . . . . e sostituite invece le seguenti  
e al § 4° aggiunte le parole:  
Superiori alle Lire 500  
abrogato il § 4°.

Art. 152.

Al § 1° alcuna sostituite alle parole:  
deve eseguire versamenti in conto ad ogni  
adunanza ordinaria della Direzione  
le seguenti:  
deve comprovare ad ogni seduta della Comunità  
il versamento effettuato in conto nel  
corso della settimana

Art. 154.

Modificato come segue:  
I mandati di pagamento devono essere spediti  
dal segretario, firmati dal presidente della  
Comunità e pagati mediante quietanza  
dei percipienti, e le superiori alle ~~£ 500~~  
firmate pure dal presidente della Comunità.

Art. 155

quid  
#  
+

2

l.  
l

o  
o  
o

-

n

